



Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie

Oggetto: Precisazioni sulle prove INVALSI per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

Gentile Dirigente scolastico,

nelle ultime settimane sono pervenute all'INVALSI numerose richieste di chiarimento in relazione ad alcune notizie comparse sulla stampa (e riportate anche in trasmissioni televisive e sui *social media*) riguardanti l'obbligatorietà (o meno) delle nuove prove INVALSI per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

Al riguardo si precisa che la recente novità normativa (art. 6, comma 3-septies¹ della legge 108/2018, cosiddetto "decreto milleproroghe") ha differito di un anno la norma che stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisca requisito di ammissione per l'Esame di Stato, ma non è intervenuta né sulla norma che dispone lo svolgimento delle prove (art. 19 del D. Lgs. n. 62/2017) né su quella che stabilisce la restituzione da parte dell'INVALSI dei livelli conseguiti in ciascuna prova e la certificazione sulla abilità di comprensione e uso della lingua Inglese (art. 21 dello stesso decreto legislativo).

In altri termini le nuove prove si svolgono regolarmente proprio come quelle relative alle classi seconde, essendo entrambe previste all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2017 che è rimasto invariato e che dice testualmente: *"Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove"*.

Colgo l'occasione per ringraziarLa, insieme al personale della Sua scuola, per la collaborazione sempre dimostrata.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Mazzoli

¹ Si riporta il testo della norma citata: *"Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta all'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019"*.